



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.12.2016
C(2016) 7749 final

On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT — 00100 ROMA

Signora Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati del parere espresso in merito alla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo {COM(2015) 625 final}.

La Commissione si compiace del fatto che la Camera dei Deputati appoggi le finalità della proposta e concorda sulla necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica.

Le persone che si recano in zone di conflitto continuano a costituire un problema, ma i recenti attentati hanno coinvolto sia terroristi che erano entrati nell'UE sia terroristi che si spostavano all'interno dell'UE. La Commissione accoglie pertanto con favore il sostegno espresso dalla Camera dei Deputati quanto all'ambito di applicazione della proposta relativamente al reato di viaggio.

La Commissione reputa della massima importanza uno scambio di informazioni efficace e tempestivo. Stabilendo una definizione comune dei reati di terrorismo la direttiva proposta agevolerà anche lo scambio di informazioni, benché questo non ne costituisca la finalità principale: altri strumenti dell'UE vertono sui meccanismi di scambio d'informazioni.

La Commissione concorda con l'osservazione della Camera dei Deputati secondo cui è necessario intensificare gli sforzi per contrastare in modo efficace il saccheggio di beni culturali in quanto fonti di finanziamento del terrorismo. Nella misura in cui, ad esempio, il commercio di tali beni è finalizzato al finanziamento di attività terroristiche, ciò potrebbe costituire un reato, come precisato nel considerando 11 della proposta della Commissione¹.

Come annunciato nel piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo², la Commissione esaminerà la possibilità di apportare una risposta più ampia

¹ Il considerando 11 recita: "Inoltre, gli atti di prestare sostegno materiale al terrorismo tramite persone che forniscono o agiscono da intermediari per la fornitura di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano l'entrata o uscita di beni dall'Unione, dovrebbero essere perseguibili penalmente negli Stati membri come concorso in reati terroristici o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici."

² COM(2016) 50 final.

alla lotta contro il finanziamento del terrorismo attraverso il contrasto del traffico illegale di beni culturali, includendo nella risposta un'eventuale proposta legislativa contro il commercio illegale di beni culturali o l'introduzione di un sistema di certificazione per l'importazione di beni culturali nell'UE, accompagnato da orientamenti destinati alle parti interessate come i musei e il mercato dell'arte.

La Commissione ritiene che le autorità preposte alle indagini dell'antiterrorismo debbano disporre di mezzi investigativi adeguati, quali l'intercettazione delle telecomunicazioni e la sorveglianza discreta. La Commissione appoggia le disposizioni proposte in sede di Consiglio e di Parlamento europeo per assicurare che le indagini sui reati previsti nella proposta di direttiva possano contare su mezzi investigativi efficaci analoghi a quelli usati contro la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità.

La Commissione accoglie con favore le misure adottate dagli Stati membri per rimuovere o bloccare l'accesso alle pagine web che istigano al compimento di reati terroristici. La Commissione tiene a informare la Camera dei Deputati del successo dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet, istituita nel luglio 2015 presso Europol. Nel suo primo anno di attività, l'unità ha valutato e trattato, per l'inoltro ai rispettivi fornitori di servizi Internet, oltre 11 000 messaggi reperiti su circa 31 piattaforme. Più del 91% dei contenuti è stato rimosso correttamente dalle piattaforme ad opera dei social media e dei fornitori di servizi online³.

Per quanto riguarda i conflitti di giurisdizione, l'articolo 21, paragrafo 2, della proposta della Commissione impone agli Stati membri di collaborare per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. Le modalità pratiche della collaborazione sono disciplinate dalla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, che si applica trasversalmente a tutti i procedimenti penali.


Le osservazioni di cui sopra fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Confidando nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

La preghiamo di accogliere, signora Presidente, i sensi della nostra più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Dimitris Avramopoulos
Membro della Commissione*

³ <https://www.europol.europa.eu/print/content/europol-internet-referral-unit-one-year>